

Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni n. 26 di data 25.02.2016.

OGGETTO: Accertamento dell'esistenza di somme giacenti presso la tesoreria comunale con natura di entrate a destinazione vincolata.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.";

richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare:

l'articolo 180, comma 3: "L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità e contiene almeno: (omissis)

d) gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti";

l'articolo 185, comma 2: "Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi: (omissis)

i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti";

dato atto che la disciplina dell'utilizzo delle entrate vincolate, in termini di cassa, per il finanziamento di spese correnti generiche, è dettata dall'art. 195 del citato D.Lgs. 267/2000 e che tale utilizzo presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta Comunale relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, entro i cui limiti può essere esercitato;

richiamato l'articolo 209, comma 3-bis, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l'obbligo per il Tesoriere di tenere contabilmente distinti gli incassi di entrate vincolate ed i prelievi di tali risorse;

visto il punto 10 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in merito alla disciplina per la determinazione e la contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati;

rilevato che l'articolo 195, comma 1, ultimo periodo, del T.U.E.L. dispone che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate debbano essere oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio contabile applicato;

considerato che il punto 10.6 del principio contabile applicato dispone che l'importo della cassa vincolata al 1° gennaio 2016 sia definito con determinazione del responsabile finanziario e comunicato formalmente al proprio tesoriere;

dato atto che il richiamato punto 10.6 del citato principio contabile applicato indica una modalità convenzionale per la quantificazione di dette somme, in un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2015 determinato dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2015 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data.

ritenuto di considerare, nell'ambito del calcolo convenzionale della giacenza di cassa al 01.01.2016, anche le somme accantonate e non utilizzate nell'avanzo di amministrazione, con riferimento alle sole voci per le quali sussistano i vincoli sulla cassa;

dato atto che, trattandosi di un dato presunto, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione 2015, verrà comunicato al Tesoriere l'importo definitivo delle riscossioni vincolate risultanti dal consuntivo.

considerato che il legislatore non ha puntualmente individuato le fattispecie per le quali sussiste il vincolo di destinazione per la cassa, limitandosi ad enunciare le seguenti casistiche generali: vincoli di destinazione derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti;

considerata pertanto la necessità di determinare l'ammontare delle giacenze vincolate al 1° gennaio 2016, per l'effettuazione delle necessarie operazioni e registrazioni contabili nel seguente modo:

Quantificazione dell'ammontare complessivo, per ciascun vincolo di cassa, dei residui tecnici al 31 dicembre 2015 e dei residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data secondo il seguente schema:

Giacenze a destinazione vincolata derivante da prestiti:

Gestione vincolata	Pagamenti da effettuare			Somme da riscuotere	
	Capitolo	RRPP	Avanzo amministr.	Capitolo	RRAA
	Totale			Totale	
		Somma da vincolare: negativo			

preso atto che non sussistono, al 1° gennaio 2016 somme giacenti presso la tesoreria comunale aventi destinazione vincolata;

visti:

il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

il d. Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

vista la deliberazione consiliare n. 4 di data 24 aprile 2015 di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2015;

acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dal Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia - ai sensi dell'art. 81 comma 1 e comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L.;

visto il D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L che approva il Regolamento di attuazione del nuovo ordinamento contabile e finanziario;

visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di accertare che, al 1° gennaio 2016, non sussistono somme giacenti presso la tesoreria comunale con natura di entrate a destinazione vincolata derivante da legge, trasferimenti o prestiti, sulla base dei dati di preconsuntivo disponibili presso l'ente;
2. di dare atto che la ricognizione definitiva delle giacenze vincolate di cassa sarà definita a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2015;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Tesoreria Comunale per gli opportuni adempimenti di competenza;
4. di dare atto che la presente determinazione non ha riflessi né diretti né indiretti sulla situazione finanziaria, economica o patrimoniale, e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile di cui all'art. 147 bis D.Lgs.18.08.2000, n. 267;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
6. di riconoscere il presente provvedimento soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79, comma 2, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
7. di precisare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992,23 che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. dd. 01.02.2005, n. 3/L
 - ricorso al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art 8 del D.P.R 24.11.1971, n. 1199